

REGOLAMENTO

***PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA
PROGETTAZIONE E PER L'INNOVAZIONE PREVISTO DALL'ART. 92
DEL D.LGS. 163/2006 E SMI CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI***

INDICE

Art 1 Oggetto del regolamento	pag. 3
Art 2 Costituzione e quantificazione del fondo	pag. 3
Art 3 Definizione delle prestazioni	pag. 3
Art 4 Conferimento degli incarichi	pag. 4
Art 5 Determinazione dell'Incentivo per opere e lavori pubblici	pag. 5
Art. 6 Ripartizione dell'incentivo per opere e lavori pubblici	pag. 5
Art 7 Liquidazione dell'incentivo per opere o lavori pubblici	pag. 7
Art 8 Termini per la redazione dei progetti e riduzioni	pag. 8
Art 9 Utilizzazione degli elaborati	pag. 8
Art 10 Oneri per la copertura assicurativa	pag. 9
Art 11 Fondo per rinnovazione	pag. 9
Art 12 Norma transitoria	pag. 9
Art. 13 Abrogazione di norme	pag. 10
Art 14 Norma di rinvio	pag. 10
Art 15 Entrata in vigore e forme di pubblicità	pag. 10





ART. 1 Oggetto del regolamento

1) Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 93 del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 163/2006 di seguito denominato Codice, disciplina i criteri e le modalità di costituzione, di ripartizione e di liquidazione del fondo per la progettazione e l'innovazione previsto dalla norma succitata, per lo svolgimento delle attività ivi indicate, da parte del personale del settore tecnico del Comune di Monforte San Giorgio.

ART. 2 Costituzione e quantificazione del fondo

- 1) Il fondo di cui all'art 92 del Codice è pari ad una somma non superiore al 2% dell'importo a base di gara di un'opera o lavoro pubblico.
- 2) La somma di cui al precedente comma 1 è comprensiva dell'importo per oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente, l'Irap rimane a carico dell'Ente, da indicarsi separatamente nel quadro economico dell'opera e non comprende, invece, le spese vive per la progettazione, in quanto già sostenute dall'Ente stesso.
- 3) La somma di cui al comma 1 è convenzionalmente inserita nelle "Risorse decentrate" di cui al comma 3 art 31 del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 22/01/2004 e compete anche al personale titolare di incarico di posizione organizzativa. Tale somma, nel caso di opere o lavori pubblici, fa carico allo stanziamento previsto per la realizzazione della singola opera o lavoro e deve essere prevista nell'ambito del quadro economico del relativo progetto.

ART. 3 Definizione delle prestazioni

- 1) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del presente Regolamento, per progetto di lavoro pubblico s'intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo d'applicazione del Codice e successive modifiche e integrazioni, descritto all'articolo 3 dello stesso Codice; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo s'intendono le prestazioni descritte rispettivamente al Titolo II Capo I del Regolamento di esecuzione del Codice approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m., di seguito denominato Regolamento.
- 2) Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del responsabile del procedimento, ai lavori pubblici che non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'ente.
- 3) Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire incentivo soltanto ove comportino un'attività di progettazione ed una maggiore spesa rispetto all'originario importo posto a base di gara e semprechè le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'art 132 comma 1 lett e) del Codice. L'importo dell'incentivo, nel caso di cui al presente comma, va calcolato sul maggiore importo dell'opera o lavoro.
- 4) Sono ammessi all'incentivazione anche i lavori eseguibili in economia, qualora per gli stessi si renda necessaria l'elaborazione di un progetto, con esclusione di tutti i lavori fatti eseguire su semplice richiesta di preventivo o per i quali si sia resa necessaria la sola predisposizione del modulo offerta prezzi.
- 5) Il Piano performance individua quali tra le opere e i lavori sono redatti e progettati direttamente dal personale tecnico comunale e quali sono affidati all'esterno.



ART. 4 Conferimento degli Incarichi

- 1) Il responsabile unico del procedimento è individuato, a norma del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel Responsabile titolare della relativa posizione organizzativa, fatta salva diversa individuazione da parte di quest'ultimo, da effettuare nell'ambito del personale tecnico a ciò abilitato ai sensi di quanto previsto dall'art 9 del Regolamento.
- 2) Il progettista è individuato dal responsabile titolare di posizione organizzativa. Compete al responsabile l'individuazione dei collaboratori tecnici e amministrativi, con la specifica dei compiti loro assegnati.
- 3) Gli atti di individuazione di cui ai commi 1. e 2. possono essere motivatamente modificati o revocati in ogni momento.
- 4) Gli atti di individuazione, così come i successivi eventuali atti di modifica e/o revoca devono essere trasmessi al Segretario Comunale.
- 5) Le attività che danno diritto alla percezione del compenso Incentivante, ancorché svolte fuori dall'orario di lavoro, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, e, ciò, anche nei confronti del personale non titolare di posizione organizzativa.

ART. 5 Determinazione dell'incentivo per opere e lavori pubblici

- 1) Il compenso incentivante di cui all'art 92 del Codice riferito alle opere o lavori pubblici, nella misura dell'80% del fondo, è così stabilito in base alle seguenti classi di importo:
 - a) per progetti di importo sino a euro 500.000:2%
 - b) per progetti di importo compreso tra euro 500.001 ed € 1.000.000:1,80%
 - c) per progetti di importo compreso tra € 1.000.001 ed € 5.000.000:1,50%
 - d) per progetti di importo superiore ad euro 5.000.001 1,00%

ART. 6 Ripartizione dell'incentivo per opere e lavori pubblici

- 1) L'incentivo determinato con i criteri di cui all'art 5 comma 1 è ripartito come segue:
 - a) Attività propria del Responsabile unico del procedimento: 25%
 - b) Redazione del progetto preliminare, da attribuire ai Tecnici che lo hanno redatto e che, nell'ambito delle competenze professionali ad essi ascrivibili, assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati: 5%
 - c) Redazione del progetto definitivo, da attribuire ai Tecnici che lo hanno redatto e che, nell'ambito delle competenze professionali ad essi ascrivibili, assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati: 10%
 - d) Redazione del progetto esecutivo, da attribuire ai Tecnici che lo hanno redatto e che, nell'ambito delle competenze professionali ad essi ascrivibili, assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati: 15%

(In caso di redazione di progetto definitivo-esecutivo congiunto e fuso in unica fase: 20%, la residua percentuale del 5% costituisce economia)


 - e) Attività di coordinatore per la sicurezza In fase di progettazione e redazione del piano di sicurezza e coordinamento, da attribuire al Tecnico che, nell'ambito delle competenze professionali allo stesso ascrivibili, svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza ed assume la responsabilità firmando il piano di sicurezza e di coordinamento: 3%
 - f) Direzione dei lavori, contabilità: 25%

- g) Attività di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, da attribuire al Tecnico o ai Tecnici che firmano i documenti contabili ed al personale che eventualmente svolge le funzioni di direttore operativo (assistente) e ispezione di cantiere (assistente con funzioni di sorveglianza): 7%
- h) Collaudo o certificato di regolare esecuzione, da attribuire al tecnico che firma gli atti di collaudo o il certificato di regolare esecuzione nei casi in cui, a norma di legge, quest'ultimo sostituisca il certificato di collaudo: 5%
- i) Attività di collaborazione tecnica ed amministrativa, da attribuire al personale tecnico ed amministrativo che contribuisce alla redazione degli atti necessari finalizzati alla realizzazione dell'opera o lavoro: 5%
- 2) Nei caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate alle lettere da a) a g) del precedente comma, le percentuali relative ad ogni singola attività vengono sommate.
- 3) Nel caso in cui una o più delle prestazioni indicate al comma 1 vengano affidate a professionisti esterni all'Ente, le quote corrispondenti a tali prestazioni, quantificate in conformità alle percentuali indicate nel comma 1, costituiscono economie.
- 4) Nel caso in cui siano affidate a professionisti esterni tutte le prestazioni indicate nelle lettere da b) a g) del comma 1, al Responsabile unico del procedimento sarà attribuita una quota dell' 1 % dell'importo a base di gara dell'opera o del lavoro. Su proposta del Responsabile medesimo, una quota, nell'ambito della suddetta percentuale dell'1%, potrà essere destinata al personale tecnico e/o amministrativo operante nel Servizio Tecnico individuato dal suddetto Responsabile in relazione ad attività di collaborazione prestata in virtù di specifica esperienza e qualificazione professionale (a titolo esemplificativo, verifiche degli atti progettuali sotto il profilo urbanistico, redazione degli atti intesi al conferimento degli incarichi professionali esterni, verifica della parte giuridica dei capitolati e degli schemi di contratto d'appalto allegati al progetto esecutivo.
- 5) La ripartizione di ciascuna delle quote di cui al comma 1 lettere da b) ad i) è operata dal competente Responsabile del Servizio tecnico tenendo conto del grado di responsabilità personale e della complessità dell'opera, connesso all'attività espletata.

ART. 7 Liquidazione dell'incentivo per opere o lavori pubblici

1) Il compenso incentivante, come ripartito nel rispetto dei criteri indicati al precedente art. 6, sarà liquidato, con provvedimento del responsabile di posizione organizzativa, sulla base dell'atto di ripartizione di cui al comma 6 del precedente articolo 6, contenente l'elenco del personale, l'attività riferibile a ciascuna unità e la percentuale spettante, nei tempi appresso specificati:

- incentivo di cui all'art 6 lett a): 50% ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo e 50% ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione sostitutivo del certificato di collaudo;
- incentivi di cui all'art 6 lettere b),c), d), e): 50% ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo, e 50% ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione sostitutivo del certificato di collaudo;
- incentivi di cui all'art 6 lettere f) e g): ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione sostitutivo del certificato di collaudo;
- incentivo di cui all'art 5 lett h): 50% ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo e 50% ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione sostitutivo del certificato di collaudo;





- 2) Nel caso di prestazioni totalmente affidate all'esterno, la quota dell'1% attribuita al responsabile del procedimento e, nell'ambito di tale quota, le quote eventualmente proposte da suddetto Responsabile a favore del personale tecnico e/o amministrativo specificato nel comma 4 del precedente art. 6, saranno liquidate come segue:

50% ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo;

50% ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione sostitutivo del certificato di collaudo.

- 3) Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie del Comune, remissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata, all'acquisizione nelle disponibilità di cassa del Comune, delle somme occorrenti.

ART. 8 Termini per la redazione dei progetti e riduzioni incentivo

- 1) Nel caso di mancato rispetto dei tempi e costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, al netto del ribasso d'asta offerto, e al netto delle sospensioni dell'esecuzione lavori per i casi di cui all'art 132, comma 1 lett a), b) e) e d), sarà applicata una decurtazione delle aliquote di cui all'art 5 come di seguito:
- a) per ogni 10 giorni di ritardo, 10% della quota corrispondente, fino ad un massimo del 50%
 - b) per aumento dei costi superiore al 10%, il 20% per ogni dieci punti percentuale
- 2) Gli stessi criteri e decurtazioni di cui al punto precedente si applicano in caso di varianti in corso d'opera, ad eccezione dei casi di cui all'art 132 comma 1 lette) codice contratti: la percentuale è calcolata sull'importo delle opere in variante.

ART. 9 Utilizzazione degli elaborati

- 1) Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
- 2) L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al servizio competente; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
- 3) L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, il servizio competente deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
- 4) Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

ART. 10 Oneri per la copertura assicurativa

- 1) Ai sensi dell'art 90 comma 5 del Codice e dell'art 270 del Regolamento, qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l'onere per intero del premio da contrarre per le garanzie assicurative relative alla copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art 132 comma 1 lettera e) del Codice.

ART. 11 Fondo Innovazione

1) Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento ed all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini

ART. 12 Norma transitoria

- 1) Le norme contenute nel presente regolamento hanno validità per tutti i progetti approvati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 90/2014.
- 2) In via transitoria, nell'ipotesi in cui siano già state effettuate le prestazioni indicate nel presente regolamento e che danno diritto all'incentivo, le quote previste, sempre che la spesa sia stata regolarmente prevista nel quadro economico progettuale, saranno attribuite secondo le modalità sopra descritte, dal Responsabile unico del procedimento, ad eccezione degli atti di pianificazione per i quali si applica la seguente disciplina:
 - Il corrispettivo relativo alla redazione degli atti di pianificazione, della loro revisione o variazione, è ripartito tra i Dipendenti che lo hanno redatto nella percentuale del 30% della tariffa professionale
 - Il corrispettivo spetta solo nel caso in cui il contenuto specifico dell'atto di pianificazione sia strettamente connesso alla realizzazione di opera pubblica - l'incentivo è liquidato in unica soluzione con provvedimento del Responsabile dell'area, sulla base di un atto di ripartizione, ad avvenuta approvazione dell'atto di pianificazione da parte di tutti gli Enti competenti.
- 3) Per le ipotesi di cui ai punti precedenti, il responsabile di Area potrà procedere alla liquidazione solo dopo l'inserimento del fondo nella contrattazione relativa all'anno 2015 e seguenti e, per gli atti successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 90/2014, dopo aver verificato il rispetto per ciascun dipendente del limite annuale del 50% del trattamento complessivo annuo lordo. A tal fine, il dipendente è tenuto a comunicare al responsabile la percezione di incentivi di cui al presente regolamento corrisposti da altre amministrazioni.

ART. 13 Abrogazione di norme

- 1) Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.

ART. 14 Norma di rinvio

- 1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

ART. 15 Entrata in vigore e forme di pubblicità

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione integrale all'albo pretorio per la durata di giorni quindici. Il presente regolamento è reso pubblico mediante inserzione integrale sul sito informatico dell'Ente.



COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO
PROVINCIA DI MESSINA

Il presente regolamento è stato approvato dalla Giunta Comunale nella seduta dell'08/10/2015 con delibera n.63.

La delibera di Giunta Comunale n.63 dell'08/10/2015 è stata pubblicata sul sito informatico del Comune dall'11/10/2015 al 26/10/2015

Il Regolamento è stato ripubblicato sul sito informatico del Comune per quindici giorni consecutivi dal 22/10/2015 al 06/11/2015.

E entrato in vigore il giorno 07/11/2015.

Monforte San Giorgio, Lì 10/11/2015



Il Segretario Comunale

Dott. Francesco Scattareggia

Francesco Scattareggia